

TeLex Anie

NOVITÀ LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZIALI



Segnalazioni giuridiche a cura
del Servizio Centrale Legale

N. 1 Anno XXV
Gennaio 2020

INDICE:

LEGISLAZIONE OSSERVATORIO

- Ritenute fiscali negli appalti: le modifiche all'articolo 4 del DL fiscale apportate con Legge di Conversione - p. 2
- Ritenute fiscali negli appalti: i primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate – p. 5
- Detrazioni fiscali: sintesi delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 – p. 6

RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI: LE MODIFICHE ALL'ARTICOLO 4 DEL DL FISCALE APPORTATE CON LA LEGGE DI CONVERSIONE

La disciplina recata dai commi 1 e 2 dell'articolo in commento, volta a contrastare le violazioni degli obblighi di versamento delle ritenute fiscali nel settore degli appalti e subappalti, ha subito una radicale riformulazione nel corso dell'esame parlamentare di conversione del DL 124/2019, cosiddetto Decreto Fiscale, convertito in legge con L. 157/2019.

La disciplina originariamente introdotta prevedeva, infatti, un complesso meccanismo di sostituzione del committente (pubblico o privato) alle imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie di opere o servizi, nell'assolvimento degli obblighi di versamento delle ritenute operate sui redditi di lavoro del personale direttamente impiegato nell'appalto, nel subappalto o nell'esecuzione dell'opera e del servizio. Per assolvere tale adempimento, le imprese fornitrici dovevano trasmettere mensilmente al committente la provvista finanziaria per il versamento delle ritenute operate, nonché tutti i dati necessari al riscontro degli importi trattenuti e della congruità dei versamenti dovuti. Alle imprese affidatarie era comunque data la possibilità di non fornire la provvista finanziaria ma di chiedere al committente di effettuare il versamento delle ritenute, rivalendosi sui corrispettivi maturati e non ancora corrisposti. Al committente veniva, in ogni caso, preclusa la possibilità di effettuare il versamento utilizzando propri crediti in compensazione.

In estrema sintesi, le imprese affidatarie avrebbero dovuto, prima della scadenza per il pagamento delle ritenute, individuare e comunicare ai singoli committenti le seguenti informazioni: dati anagrafici dei dipendenti impiegati per l'esecuzione del contratto, le ore lavoro, le retribuzioni, le ritenute per tutti i committenti per i quali sono stati impiegati i dipendenti, distinguendo per singolo contratto in relazione al numero delle ore lavorate sul singolo contratto. Inoltre, avrebbero dovuto riconciliare il numero dei bonifici effettuati ai singoli committenti, entro i 5 giorni lavorativi rispetto alla scadenza, con il totale delle ritenute operate nei confronti dei dipendenti.

Le imprese committenti, dal canto loro, avrebbero dovuto riscontrare tutte le comunicazioni via PEC di tutti gli appaltatori (sub-appaltatori o fornitori della prestazione) con la comunicazione dei dati relativi ai dipendenti inviate dagli stessi; riscontrare i bonifici bancari ricevuti nei singoli conti correnti dedicati; riscontrare i bonifici bancari con i dati ricevuti dai singoli fornitori; predisporre i modelli F24 utilizzando i dati comunicati

dall'appaltatore-fornitore; procedere al pagamento delle ritenute tramite modello F24 senza poter utilizzare, come detto, i suoi crediti di imposta. Alla luce di tali aspetti e tralasciando quelli relativi a eventuali conflittualità o contenziosi tra committente e affidatario è stato, sin da subito, evidente che la complessa procedura ipotizzata avrebbe reso impossibile l'adempimento da parte delle imprese, tanto più considerando che, molti dei processi menzionati, avrebbero richiesto una gestione "manuale" non potendo essere digitalizzati. L'irragionevolezza di tale disciplina è stata subito evidenziata dal sistema confindustriale al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto, pertanto, la Camera dei Deputati, ha proceduto ad una riscrittura completa della disciplina prevedendo, in sintesi, rispetto alla precedente formulazione, le seguenti novità:

- a) un restringimento dell'ambito di applicazione a specifici contratti che, su base annua, non superino il valore di 200.000 euro per il committente;
- b) il passaggio da un meccanismo di "sostituzione" del committente nei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dovute dalle imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie, ad un obbligo di "controllo" del committente della correttezza dei versamenti operati direttamente dalle imprese fornitrici.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 4 introduce nel Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 un nuovo articolo 17-*bis* rubricato "Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del *reverse charge* per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera".

La disciplina recata da tale norma, come accennato, si applicherà solo alle imprese committenti (sostituti di imposta residenti fiscalmente in Italia) che " (...) affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma".

Anche il meccanismo applicativo, rispetto alla versione originaria, è stato modificato, poiché le imprese affidatarie resteranno obbligate ad assolvere agli ordinari obblighi di versamento delle ritenute fiscali sui redditi corrisposti ai loro dipendenti, ma non potranno effettuare compensazioni di tali debiti fiscali con eventuali crediti.

Le imprese affidatarie dovranno comunque inviare all'impresa committente le seguenti informazioni, al fine di consentirle il riscontro degli importi versati con le ritenute operate:

- a) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e sui quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente, a titolo di acconto dell'IRPEF e delle relative addizionali locali, distinte per committente;
- b) elenco nominativo dei lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione delle opere e dei servizi affidati con il dettaglio, per ciascun committente, dei seguenti dati: le ore di lavoro prestate per tali opere o servizi, l'ammontare della retribuzione corrisposta per tali prestazioni e il dettaglio delle ritenute eseguite nei confronti del singolo dipendente.

Il committente dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dalle imprese affidatarie – fino ad un importo pari al 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio – fino a quando le stesse non ottemperino alla trasmissione dei predetti dati. Qualora dai dati trasmessi dalle imprese fornitrici, risultino omessi versamenti, l'impresa committente dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi per un ammontare esattamente pari alle omesse ritenute, dandone comunicazione entro 90 giorni agli uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti per territorio. Nelle predette ipotesi, è preclusa alle imprese fornitrici qualsiasi azione esecutiva, verso l'impresa committente, finalizzata al soddisfacimento del credito.

Nel caso di inadempimento ai predetti obblighi, il committente sarà tenuto al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa affidataria per le irregolarità fiscali commesse, senza possibilità di compensazione.

Il comma 5 del nuovo articolo 17-bis individua condizioni di esonero dai predetti obblighi per le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie che rispettino, congiuntamente, i seguenti requisiti:

- a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano effettuato nei periodi d'imposta, cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell'ultimo triennio, versamenti complessivi per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi;
- b) non abbiano iscrizioni a ruolo, accertamenti esecutivi (ex articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) o avvisi di addebito INPS affidati agli agenti della riscossione, relativamente alle imposte sui redditi, IRAP e contributi previdenziali, per un ammontare

superiore a 50.000 euro. Rilevano solo i carichi fiscali e previdenziali che risultano non pagati decorsi i termini di pagamento, con esclusione delle somme che sono state oggetto di un provvedimento di sospensione o di rateizzazione.

Tali requisiti dovranno essere attestati da una certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, che avrà validità per soli 4 mesi e che dovrà essere inviata al committente. Le modalità per il rilascio e il riscontro dei dati da certificare saranno disciplinate da un futuro provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni.

Resta fermo il divieto per le imprese "affidatarie" di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione dei debiti relativi a contributi previdenziali e assistenziali. Tale misura restrittiva non si applica alle imprese che beneficiano delle clausole di esclusione di cui al citato comma 5.

Il comma 2 stabilisce che la disciplina del nuovo articolo 17-bis del DLGS n. 241/1997 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

L'articolo 4 del decreto in commento si completa con le previsioni recate da altri due commi – il 3 e il 4 – che dispongono una estensione del meccanismo di inversione contabile ai fini IVA (*reverse charge*). In particolare, il comma 3 del citato articolo 4 estende il meccanismo del *reverse charge* alle prestazioni di servizi, diverse da quelle già soggette a tale meccanismo, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati dal prevalente utilizzo delle manodopera presso le sedi di attività e con l'utilizzo dei beni strumentali di proprietà del committente. Il *reverse charge* non si applica quando tali servizi sono effettuati nei confronti di soggetti verso i quali si applica il meccanismo dello *split payment* e nei confronti delle agenzie per il lavoro.

Il comma 4, invece, chiarisce che la disciplina è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione Europea, dell'autorizzazione di deroga ex articolo 395 della direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA).

Osservazioni. In base alla nuova formulazione della norma in commento, in primo luogo, è importante sottolineare come siano soggetti alla disciplina in commento esclusivamente le imprese che sottoscrivono i contratti per l'esecuzione di opere e per la fornitura di servizi per i quali si verificano tutte le seguenti condizioni:

- a) prevalente utilizzo di manodopera dell'appaltatore presso le sedi del committente (cd. labour intensive);

b) utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibile di qualunque forma;

c) importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro.

E' quindi sufficiente che una delle predette condizioni non sussista (es. utilizzo di beni strumentali non di proprietà del committente) per non rendere applicabile la disciplina.

In tal senso, e a titolo esemplificativo, si ritiene che debbano ritenersi esclusi i contratti di appalto di cui all'articolo 29 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 cd. "Legge Biagi" (definiti in dottrina "appalti genuini"), nei quali l'appaltatore utilizza i propri beni strumentali per la realizzazione dell'opera o per la fornitura del servizio oggetto dell'appalto. Il citato articolo 29 precisa che "il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa."

Dovrebbero, altresì, considerarsi esclusi dall'ambito di applicazione i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, di cui al Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Tali contratti sono caratterizzati dall'aver come oggetto esclusivo (e non prevalente) la fornitura professionale di manodopera a favore del soggetto utilizzatore che ha potere direttivo e di controllo sul lavoratore, mentre l'agenzia di somministrazione resta titolare dell'obbligazione retributiva e contributiva e del potere disciplinare. In considerazione di ciò e della circostanza che l'attività di somministrazione non può essere svolta da chiunque ma è riservata solo alle "agenzie per il lavoro" che dimostrano di possedere determinati requisiti, sarebbe auspicabile sul punto una conferma.

Analogamente, dovrebbero rimanere escluse dall'applicazione della disciplina le prestazioni di servizi rese da imprese affidatarie che, pur impiegando i loro dipendenti nella sede del committente, utilizzano i propri beni strumentali per svolgere l'attività. Si pensi, a titolo esemplificativo, alle imprese di trasporto e/o di logistica. Sarebbe, ad ogni modo, utile chiarire che l'utilizzo solo di alcuni beni strumentali dell'impresa committente, di valore non prevalente rispetto ai beni impiegati per la fornitura del servizio, non integri i requisiti previsti dalla disciplina in commento per far scattare l'obbligo di controllo del committente.

Dubbi interpretativi sussistono, invece, sulla possibilità di escludere da tale disciplina i contratti per la fornitura di servizi accessori all'attività principale del committente (es. servizi di pulizia, reception, centralino, mense aziendali, etc.) svolti prevalentemente presso la sede del committente con beni strumentali messi al servizio da quest'ultimo.

Altra ipotesi da chiarire riguarda i servizi ad elevato valore aggiunto (es. servizi di sicurezza informatica, servizi di consulenza aziendale) resi da personale dell'impresa affidataria presso la sede del committente. Si ritiene che, in tali casi, il valore dell'attività intellettuale sia, di fatto, l'oggetto del servizio prestato nei confronti del committente e non possa configurare una mera somministrazione di manodopera.

Per tali ragioni, appare ancor di più di dubbia ragionevolezza il divieto di compensazione delle ritenute dovute dall'appaltatore-fornitore con eventuali crediti tributari o contributivi, prescindendo da un'effettiva verifica sull'esistenza di irregolarità fiscale. Sebbene con la nuova formulazione della norma siano stati mantenuti in capo alle imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie gli obblighi di versamento delle ritenute operate sui loro dipendenti, si chiede alle stesse imprese di gestire un complesso flusso informativo verso le imprese committenti. Fornire le deleghe di pagamento e le informazioni di dettaglio sui lavoratori impiegati distinti per committente, in presenza di dipendenti spesso impiegati nello stesso periodo su diversi clienti (fenomeno piuttosto comune nel settore dei servizi alle imprese), può diventare un onere ingestibile.

Ciò appare ancora più irragionevole se consideriamo che dall'omessa comunicazione di tali informazioni, scatta l'obbligo di legge per il committente di sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dalle imprese fornitrici, per un importo pari al 20% del valore complessivo ovvero per un ammontare pari alle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa. Ulteriori perplessità sorgono con riferimento all'obbligo di controllo, posto a carico del committente, per la corretta determinazione delle ritenute applicate e versate dall'impresa appaltatrice, con la previsione di una sorta di responsabilità solidale in caso di violazioni commesse da un terzo soggetto. Si tratta di un compito che dovrebbe essere assolto esclusivamente dall'Amministrazione finanziaria e non affidato a soggetti privati ai quali, peraltro, non vengono riconosciuti i necessari poteri per esercitarlo.

Non soddisfano, altresì, le condizioni di esclusione dalla disciplina in commento di cui al comma 5 del nuovo articolo 17-bis; più precisamente, non si condivide che le condizioni ivi previste non siano alternative. Ciò

comporta che, ad esempio, non sarà sufficiente lo svolgimento dell'attività da più di tre anni ed il rispetto degli importi minimi di versamento dei tributari qualora l'impresa non abbia effettuato il pagamento delle cartelle notificate.

Con riferimento alla prima clausola di esonero la parametrizzazione dei versamenti fiscali minimi ad una percentuale dei ricavi dichiarati nei primi tre anni (pari al 10%), appare migliorativa rispetto alla previsione contenuta nella versione originaria della norma che faceva riferimento all'importo fisso di 2 milioni di euro che avrebbe penalizzato le imprese con carichi tributari ridotti.

Appare opportuno sottolineare, inoltre, come la seconda clausola di esonero, che richiede l'assenza di carichi fiscali e previdenziali in capo alle imprese affidatarie, di fatto introduca, anche nei contratti fra privati, l'obbligo di regolarità fiscale previsto dall'attuale disciplina in materia di appalti pubblici (ai sensi dell'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) con alcune importanti precisazioni. La regolarità fiscale viene individuata solo con riguardo alle irregolarità fiscali notificate al contribuente per i quali siano decorsi inutilmente i termini di pagamento e per i quali il contribuente non abbia ottenuto un provvedimento di sospensione o di rateizzazione.

Resta, però, il fatto che questa certificazione di regolarità fiscale avrà una valenza temporanea di soli quattro mesi, con la conseguenza che le imprese committenti e fornitrici dovranno attentamente monitorare la scadenza di tali certificazioni per tutta la durata del contratto per non incorrere in eventuali sanzioni.

Da ultimo, considerando che la disciplina introdotta con i primi due commi dell'articolo 4 è stata radicalmente modificata nel corso dell'iter parlamentare di conversione del decreto legge, sorgono perplessità sulla scelta di confermarne la decorrenza dal 1° gennaio 2020 anche per un evidente contrasto con lo Statuto dei diritti del Contribuente. In particolare, tenuto conto che restano in capo alle imprese obblighi di comunicazione che imporranno un adeguamento significativo dei processi gestionali, sarebbe stato opportuno che, in sede di riscrittura della disciplina, fosse stata procrastinata l'entrata in vigore delle nuove disposizioni al secondo semestre del 2020, con applicazione solo ai nuovi contratti stipulati a decorrere dal prossimo 1 gennaio 2020.

Ciò avrebbe consentito alle imprese di poter provvedere, in un tempo congruo, all'aggiornamento dei loro processi. A tale riguardo, come anticipato, merita ricordare, che l'articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

stabilisce che “le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.

Anche questo avrebbe dovuto condurre ad una più corretta definizione della disposizione di entrata in vigore che, peraltro, sarebbe stata opportuna anche per dare all'Agenzia delle Entrate il tempo sufficiente per emanare i decreti attuativi che dovranno stabilire le modalità di rilascio della certificazione per l'esclusione della predetta disciplina.

Gli ultimi due commi della norma in commento apportano, invece, una modifica alla disciplina IVA applicabile alle “prestazioni di servizi, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”.

Nelle intenzioni del Legislatore la misura ha l'obiettivo di contrastare le frodi IVA rilevate in taluni settori di attività, dove accade di frequente che le imprese, invece di assumere manodopera, reperiscano le risorse umane presso società esterne che si rivelano essere false cooperative o false imprese di servizi. In tali casi, accade che l'appaltatore non versi l'imposta incassata sulla prestazione del servizio e, al contempo, il committente eserciti la detrazione del credito IVA maturato. Applicando il meccanismo del reverse charge, invece, l'assolvimento dell'imposta si sposta in capo al soggetto che matura il credito IVA, evitando a monte il mancato assolvimento dell'imposta.

Sul tema, merita segnalare le difficoltà che potrebbero sorgere con riguardo all'individuazione del perimetro oggettivo di applicazione della disposizione, già descritte con riferimento alla disciplina relativa alle ritenute fiscali e sulle quali si auspicano chiarimenti. Ci si riferisce, in particolare, ai dubbi concernenti l'interpretazione del requisito dell'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualsiasi forma.

RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI – I PRIMI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate sta offrendo una prima serie di chiarimenti sulla disciplina in materia di ritenute fiscali negli appalti di cui all'art. 4 del DL 124/2019,

cosiddetto Decreto Fiscale, così come modificato dalla relativa legge di conversione (vedi sopra).

Innanzitutto con risoluzione 108/E del 23 dicembre 2019 è stato precisato che le nuove disposizioni che per legge <si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020>, trovano applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.

Inoltre, l'ADE ha puntualizzato che la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente (e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata), va effettuata sulla base di parametri oggettivi (come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa).

Sul punto si segnala anche che come ribadito dall'ADE successivamente, in occasione di incontro con la stampa specializzata del 13 gennaio scorso, al fine di permettere al committente la verifica del versamento delle ritenute da parte dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice, le copie delle deleghe di pagamento F24 a questi trasmesse, non devono essere riferite al singolo lavoratore, ma possono essere cumulative, dato che ai fini del suddetto controllo è sufficiente un collegamento tra le deleghe di pagamento che possono riguardare tutti i lavoratori impiegati presso il medesimo committente e l'elenco nominativo di tutti i lavoratori a questi trasmesso.

Sempre nel corso del citato incontro con la stampa, è stato chiarito che:

- la nuova disciplina si applica nel caso di superamento annuo del limite di 200.000 euro, anche se detto superamento è frutto di più opere affidate nel corso dell'anno allo stesso committente. Inoltre, in caso di superamento di tale limite, la disciplina in commento si applica a tutte le opere affidate dallo stesso committente;
- devono sussistere congiuntamente i requisiti di cui all'art. 4, comma 5 del DL Fiscale, per ottenere la certificazione che consente di essere esclusi dai nuovi obblighi;
- dalla nuova norma non sono escluse le agenzie di lavoro disciplinate dal capo I del titolo II della cosiddetta legge Biagi (DLgs 276/2003 e s.m.i.).

DETRAZIONI FISCALI: SINTESI DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2020

Si segnalano le proroghe e le modifiche apportate con la **Legge di Bilancio 2020** – ossia la *legge n. 160 del 27.12.2019*, pubblicata in GURI n. 304 del 30.12.2019 Suppl. Ord. n. 45 – alle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica degli edifici. In particolare:

- **Bonus ristrutturazioni edilizie** o Bonus Casa (previsto dagli artt. 16-bis del TUIR e 16 comma 1 del DL 63/2013 e s.m.i.), per **impianti elettrici** e per **sistemi di sicurezza**;
- **Sismabonus** (previsto da art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013 e s.m.i.);
- **Bonus mobili ed elettrodomestici** (previsto dall'art. 16, comma 2 del DL 63/2013 e s.m.i.);
- **Ecobonus** (previsto da art. 14 DL 63/2013 e s.m.i.);
- **Detrazioni per colonnine di ricarica** (previste dall'art. 16-ter del DL 63/2013 e s.m.i.).

Le aziende associate possono scaricare alcuni approfondimenti in materia, **accedendo alla seguente pagina del sito ANIE - [clicca qui](#)**

DIRETTORE RESPONSABILE

Maria Antonietta Portaluri

REDAZIONE

Alessandra Toncelli – Mirella Cignoni – Mattia Ciribifera

LA REDAZIONE RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE

Avv. Prof. Avv. Fabio Bortolotti, Avv. Silvia Bortolotti, BBM Partners, Buffa, Bortolotti & Mathis (Torino) - Avv. Alessandro Di Giò, Freshfields Bruckhaus Deringer (Milano) - IMQ International Services Area (Milano) - Avv. Lorenzo Conti, Avv. Gianna Maria Iannotti, Studio Legale Rucellai & Raffaelli (Milano – Roma – Bologna).

Proprietario ed editore:
Federazione ANIE
Viale Lancetti 43, 20158, MI
Telefono (02) 3264.1
Direttore Responsabile
Maria Antonietta Portaluri
Registrazione del Tribunale
di Milano al n° 116 del
19/2/1996

TeLex Anie



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESSE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRICHE



Pubblicazione a cura di:
Servizio Centrale Legale
Viale Lancetti 43, 20158, MI
Telefono (02) 3264.246
e-mail legale@anie.it
Diffusione via web www.anie.it